Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Mercoledì, 9 marzo 1927 - Anno V** — **Numero 56**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 28 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta, Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 526.

LEGGE 27 febbraio 1927, n. 244.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 agosto 1926, numero 1486, recante provvedimenti per la disciplina ed il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486, recante provvedimenti per la disciplina ed il coordinamento delle pubbliche manifestazioni di intellettualità, beneficenza, sport e delle commemorazioni ed onoranze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 527.

REGIO DECRETO 6 febbraio 1927, n. 236.

Approvazione dell'atto 4 gennaio 1926 aggiuntivo al contratto 10 settembre 1908 sulla concessione delle saline di Massaua alla Società italiana delle saline eritree.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205, e 27 febbraio 1908, n. 75;
Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003;
Visto il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'atto aggiuntivo 4 gennaio 1926, che fa parte integrante del presente decreto, intervenuto fra il Governo dell'Eritrea e l'amministratore delegato per la Società italiana delle saline eritree, concernente la modificazione del precedente contratto 10 settembre 1908, rogito Conciatori di Asmara n. 269-3307 di repertorio, regolante la nuova durata e le nuove condizioni delle concessioni di saline naturali in Massaua.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 258, foglio 22. — CASATI.

Atto aggiuntivo
al contratto per la concessione delle saline di Massaua alla Società italiana per le saline eritree

PREMESSO

Che con atto pubblico 10 settembre 1908, rogito Conciatori di Asmara n. 269-3307 di repertorio, veniva stipulato tra il Governo dell'Eritrea e la Società italiana per le saline eritree con sede in Asmara un contratto, regolante le concessioni di saline naturali ed artificiali alla Società stessa nella Colonia Eritrea;

Che con gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 di detto contratto il Governo della Colonia concedeva alla Società lo sfruttamento delle saline naturali di Bardoli (Arafali) e Hasmat (Uachiro) e ne disciplinava l'esercizio;

Che con l'art. 24 di detto contratto la durata di tali concessioni veniva stabilita in anni quarantotto a decorrere dal 1° gennaio 1908;

Che cogli articoli 17 e 27 venivano fissate le modalità inerenti al pagamento del canone di esportazione per il sale esportato per via di mare e l'importo della tassa di ancoraggio pei piroscafi approdanti a Massaua per la caricazione esclusiva del sale;

Che coll'art. 28 venivano stabilite le varie esenzioni fiscali e doganali richieste dal concessionario;

Che lo sviluppo, che la Società ha dato all'industria, fa prevedere la opportunità di ulteriori ingrandimenti dell'azienda;

Che in relazione a ciò la Società ravvisa la necessità di una durata delle concessioni maggiore di quanto residui oggi col contratto in corso;

Che in corrispettivo di tale maggiore durata è stato dalla Società stessa proposto, a modifica del vigente contratto, di corrispondere annualmente all'Amministrazione coloniale dell'Eritrea una percentuale sui profitti netti della sua industria e si è convenuto di disciplinare diversamente dal contratto medesimo lo sfruttamento delle saline naturali di Bardoli e Hasmat;

Che il Governo della Colonia, visto il vigente ordinamento fondiario, ha per parte sua acceduto a questi intendimenti della Società concessionaria;

Tra i sottoscritti si è convenuto di redigere e stipulare il seguente atto aggiuntivo a parziale modifica del contratto succitato 10 settembre 1908 tra l'Amministrazione pubblica dell'Eritrea e la Società italiana per le saline eritree.

Art. 1.

La narrativa surriferita fa parte integrante del presente atto.

Art. 2.

Sono annullati gli articoli 3, 5, 6, 17, 24, 27 e 28 del contratto 10 settembre 1908, rispettivamente concernenti le saline naturali di Bardoli e Hasmat, le tasse di ancoraggio sui piroscafi approdanti a Massaua pel carico del sale, la durata delle concessioni accordate alla Società, il canone di esportazione per il sale esportato per via di mare, le esenzioni fiscali e doganali accordate all'industria delle saline.

Art. 3.

Fermi e validi restando tutti i rimanenti articoli del contratto 10 settembre 1908, le disposizioni contenute negli articoli annullati, di cui al precedente articolo, vengono sostituite da quelle in appresso riportate.

Art. 4.

La Società concessionaria dichiara di non sfruttare le saline naturali di Bardoli (Arafali) e Hasmat (Uachiro) che rimarranno a disposizione del Governo della Colonia unicamente per essere utilizzate dalle popolazioni indigene nello stato in cui si trovano.

Il Governo della Colonia, da parte sua, si impegna per tutta la durata della concessione di non concedere ad altri, e neppure agli indigeni locali, lo sfruttamento di dette saline a scopo industriale, dovendo dette saline unicamente essere utilizzate dalle stesse popolazioni limitatamente ai bisogni come dalle loro antiche consuetudini.

Art. 5.

La durata delle concessioni contemplate nel contratto 10 settembre 1908 è portata da anni quarantotto ad anni novanta, a decorrere dal 1° gennaio 1908.

Art. 6.

La concessionaria Società italiana per le saline eritree sarà esente, per la durata delle concessioni indicata nei due precedenti articoli, da tutte le imposte e tasse di qualsiasi natura presenti e future, generali e speciali, ordinarie e straordinarie, permanenti e transitorie, come da ogni e qualsiasi diritto doganale e di statistica e canone di esportazione per via di mare e per via di terra per i prodotti da essa Società direttamente esportati, salvo il disposto dell'art. 9.

Art. 7.

I macchinari e i materiali occorrenti per la dotazione, il rifornimento e l'esercizio degli impianti attuali e di quelli da farsi in seguito, saranno esenti per tutta la durata della concessione da qualsiasi dazio di entrata e diritto di statistica.

Art. 8.

Le navi che approderanno nel porto di Massaua pel carico dei prodotti della Società saranno tenute al pagamento dei diritti marittimi e portuali nella misura in vigore in ciascun momento del contratto.

Art. 9.

Finchè duri l'esercizio delle concessioni di cui al contratto 10 settembre 1908, prorogato col presente atto, non potranno essere accordate ad altri concessionari per la medesima industria in Colonia — fermo restando il diritto di prelazione a favore della Società italiana per le saline eritree ai sensi dell'art. 19 del succitato contratto — condizioni nel loro complesso più favorevoli di quelle stabilite dal contratto medesimo e dal presente atto aggiuntivo.

In caso diverso, la Società italiana per le saline eritree avrà diritto di ottenere le condizioni fatte agli altri concessionari.

Art. 10.

L'Amministrazione della Colonia Eritrea, a partire dal 1° gennaio 1925 e per tutta la durata delle concessioni, avrà diritto di percepire dalla Società italiana per le saline eritree una somma corrispondente al 6 per cento degli utili netti annuali che la Società avrà distribuito ai suoi azionisti in base ai bilanci sociali approvati dall'assemblea degli azionisti stessi e pubblicati a termini di legge. Detta somma, in ogni caso e qualunque sieno le risultanze dei bilanci annuali, non potrà essere inferiore a L. 45,000 e sarà portata in conto spese del bilancio successivo.

Art. 11.

Il pagamento delle somme spettanti all'Amministrazione coloniale a norma dell'articolo precedente sarà eseguito in valuta legale italiana presso la tesoreria del Governo dell'Eritrea entro sei mesi dalla data del Bollettino ufficiale della Colonia stessa, contenente la regolare pubblicazione del bilancio annuale approvato.

Oltre tale termine decorreranno gli interessi in ragione del 5 per cento annuo.

Art. 12.

Se per tre anni consecutivi la Società concessionaria non corrisponderà le somme dovute in forza del precedente articolo 10, le concessioni saranno revocate dal Governo della Colonia con le modalità di cui all'art. 26 del contratto 10 settembre 1908.

Art. 13.

Il disposto dell'art. 10 è esteso anche al bilancio di liquidazione della Società al suo scioglimento, nel senso che il Governo della Colonia percepirà pure il 6 per cento sull'attivo sociale che sarà per risultare secondo il bilancio finale di liquidazione.

Art. 14.

Il presente atto non sarà impegnativo per l'Amministrazione pubblica se non dopo che sia stato superiormente approvato nei modi di legge.

Roma, 4 gennaio 1926.

Società italiana per le saline eritree.

L'amministratore delegato:
AJMONE.

GASPARINI.

Numero di pubblicazione 528.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1927, n. 245.

Provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità ed urgenza di risolvere adeguatamente il problema del rifornimento idrico del comune di Perugia;

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Perugia provvederà alla costruzione di un nuovo acquedotto cittadino, mediante:

a) un sussidio statale in capitale, del complessivo importo di L. 10,000,000;

b) un mutuo di favore dell'importo di L. 10,000,000 da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti, sui fondi degli Istituti di previdenza, al tasso del 6.50 per cento;

c) un mutuo ad interesse ordinario per quella maggiore somma che fosse eventualmente necessaria pel compimento dell'opera, da contrattarsi dal Comune ad esclusivo suo carico con altri Istituti di credito.

Art. 2.

Il sussidio statale di cui alla lettera *a*) del precedente articolo sarà concesso in due rate uguali di L. 5,000,000 ciascuna, di cui una nell'esercizio 1926-1927, l'altra nell'esercizio 1927-1928, mediante prelevamento dall'avanzo effettivo di bilancio dell'esercizio 1925-1926 di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre stesso anno, n. 2029.

Al pagamento del detto sussidio statale provvederà pei primi nove decimi il Ministero delle finanze su domanda del Comune e in base allo stato di avanzamento dei lavori, vistato dal Genio civile e corredato del nulla osta del Prefetto.

L'ultimo decimo del sussidio sarà pagato in seguito a nulla osta del Ministero dell'interno.

Art. 3.

La somministrazione del mutuo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto sarà iniziata non prima del luglio 1929 e, in tutti i casi, dopo che il Genio civile avrà riconosciuto regolarmente eseguiti i primi dieci milioni di lavori ivi comprese le spese accessorie. L'ultima rata del mutuo nella misura di un decimo del suo importo sarà somministrata su nulla osta del Ministero dell'interno.

Art. 4.

Al pagamento degli interessi del mutuo di L. 10,000,000 che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'esercizio 1929-30 e in quelli successivi, lo Stato contribuirà nella misura del 4 per cento.

Alla relativa spesa, in aumento dei limiti annuali stabiliti all'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sarà provveduto con imputazione al capitolo del bilancio del Ministero dell'interno destinato al pagamento del concorso statale nei mutui per opere di provviste di acqua potabile dei Comuni dell'Italia settentrionale e centrale.

Art. 5.

La concessione dei benefici di cui agli articoli precedenti è subordinata all'approvazione del relativo progetto da parte del Ministero dell'interno ai sensi ed agli effetti della legge 25 giugno 1911, n. 586, prorogata e modificata dal R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 6.

Per tutto quanto non è disciplinato dal presente decreto vigono, per il mutuo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, le disposizioni che regolano i mutui della Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 31. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 529.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1927, n. 250.

Importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire la produzione e il commercio dei prodotti delle piccole industrie della Tripolitania e della Cirenaica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie e con quello per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ammessi alla importazione nel Regno in esenzione dal dazio doganale i seguenti prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica:

1. Stuoie di Taorga, di Tagiura e di altre località, tessuti di giunchi e oggetti vari intrecciati con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili).
2. Tessuti di lana (barracani, coperte e simili).
3. Tessuti di cotone (barracani, coperte, tende, asciugamani e simili).
4. Tessuti di seta anche con fili di argento.
5. Mobili di stile arabo, cofanetti e casse anche con incrostazioni od intarsio di avorio e madreperla.
6. Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, braceri, lanterne di rame e di ottone, con disegni a sbalzo.
7. Oggetti di cuoio, con ricami anche d'argento o con guarnizioni di velluto: selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, scarpe e pantofole, cinture e simili.

8. Oggetti di argento e di argenteria: scatole, vassoi, portasigarette, servizi per toletta, impugnature, servizi per tavola, frustini con impugnatura e oggetti d'oro in lavori tipici della Colonia.

9. Oggetti d'avorio: collane, scatole, tagliacarte, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni.

10. Collane d'ambra.

Art. 2.

La franchigia doganale alle merci ed agli oggetti suindicati di caratteristica produzione della Tripolitania e della Cirenaica è subordinata alla presentazione alle dogane di un certificato d'origine, da rilasciarsi dalle autorità che verranno designate dai Governi locali, ed è limitata alle quantità che saranno fissate annualmente dal Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per le colonie e per l'economia nazionale.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 38. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 530.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1927, n. 209.

Nuova giurisdizione del Regio consolato generale di 1ª classe ad Alessandria d'Egitto.

N. 209. R. decreto 16 gennaio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri, il distretto territoriale sul quale ha giurisdizione il Regio consolato generale di 1ª classe ad Alessandria d'Egitto rimane determinato come segue: « il Governatorato di Alessandria, Mudirieh di Behera, di Garbieh, di Dakalieh, di Charkieh, Governatorato di Damiata, il distretto di frontiera occidentale (Matrukh) ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 531.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2472.

Contributo scolastico del comune di Canazei ed annullamento di quello dell'ex comune di Campitello.

N. 2472. R. decreto 18 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Canazei, della provincia di Trento, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, già fissato in L. 1802 col R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2534, è elevato a L. 2890 a decorrere dal 2 marzo 1926, e con la stessa decorrenza è annullato il contributo già fissato con lo stesso decreto 23 ottobre 1925, n. 2534, a carico dell'ex comune di Campitello in L. 1088.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1927 - *Anno V*

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1927.

Determinazione del valore medio del cotone greggio agli effetti della restituzione della tassa di scambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, che per i prodotti di cotone ammessi dalle vigenti disposizioni alla esportazione col beneficio della restituzione dei dazi doganali, dispone anche la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione del cotone greggio;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0.50 per cento del valore del cotone contenuto nei prodotti di cotone esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1927, il valore medio del cotone greggio da attribuirsi al quantitativo di cotone indicato in peso nella bolletta di esportazione agli effetti della restituzione dei dazi di confine, è determinato in L. 12 il chilogramma.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 34 della legge della tassa sugli scambi in data 30 dicembre 1923, n. 3273, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 155 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO PREFETTIZIO 2 marzo 1927.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Carmiano.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI LECCE

Veduto il R. decreto in data 5 dicembre 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Carmiano;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto completare la sistemazione di quella civica azienda e che la situazione dei partiti locali non consente di addivenire alla designazione del podestà;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Carmiano è prorogato di tre mesi.

Lecce, addì 2 marzo 1927 - Anno V

Il Prefetto: SELVI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 7 marzo 1927, n. 776, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1927, n. 53, concernente la franchigia doganale al melazzo di canna destinato alla fabbricazione dei foraggi melazzati.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato con nota in data 7 marzo 1927, n. 776, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, relativo al trattamento doganale delle terre coloranti naturali.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato con nota in data 7 marzo 1927, n. 776, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina.

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno ha presentato, in data 3 marzo 1927, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i progetti di legge per la conversione in legge dei seguenti Regi decreti-legge:

30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma, e 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, modificato dal R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57;

17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena;

17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno ha presentato, in data 22 febbraio 1927, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei Comuni aggregati a Venezia e a Trento.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per il posto di vice direttore di 2ª classe presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 42 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2594;
Visto l'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;
Considerato che, dal 1° febbraio 1927, presso la Regia stazione bacologica di Padova, si è reso vacante il posto di vice-direttore in seguito alle dimissioni del titolare;

Decreta:

E' aperto il concorso, per esami e per titoli, al posto di vice-direttore di seconda classe (Gruppo *A*, grado 9°) presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova con l'annuo stipendio di L. 11,600, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2800 e l'indennità caro-viveri nella misura stabilita dal citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, Divisione III) non più tardi del 16 aprile 1927. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana costituzione fisica;

f) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica del candidato e la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso;

i) laurea in scienze agrarie.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato per gli ex-combattenti, dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età di coloro che si trovano in servizio dello Stato da almeno un triennio.

Le domande, per poter prender parte al concorso anzidetto, debbono essere corredate dalla prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di L. 50, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a secondo i casi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio, con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinario, giusta l'art. 42 del R. decreto 21 dicembre 1925, n. 2594.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei tre aumenti di stipendio decorre dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di ogni altro merito valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 22 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Al vice direttore di nuova nomina della surricordata Stazione saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Rettifica.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 7 al 13 marzo 1927, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 53 del 5 marzo 1927, va rettificata da L. 449 a L. 442.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati. 1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	309030	Mazzullo Rosa-Irene-Bice fu Gaetano, moglie di Francesco Costanzo, domic. a Roccalumera (Messina), vincolata . . . . L.	1,750 —
Cons. 3,50 % (1902)	12782	Ricovero dei vecchi di Acquate (Como) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	553 —
»	12783	Intestata come la precedente . . . . »	66.50
»	20603	Congregazione di carità di Acquate (Como) per la Pia casa di ricovero dei vecchi . . . . »	119 —
»	25263	Congregazione di carità di Castello Sopra Lecco (Como) pel legato Badoni Rosa per l'erigendo Ospedale ricovero dei vecchi . . . . »	507.50
Cons. 3.50 % (1906)	683191	Comune di Civate (Como) . . . . »	35 —
Con. 5 %	368877	Siciliano Pasqualina fu Saverio, minore sotto la p. p. della madre Piciullo Petronilla, vedova di Siciliano Saverio, domic. a Cimitile (Caserta) . . . . »	190 —
»	126505	Normandia Teresa fu Biagio, moglie di Tedeschi Felice, domic. a Cimitile (Caserta), vincolata . . . . »	545 —
P. N. 5 %	3409	Nicolotti Clotilde fu Giovanni Costantino, minore sotto la p. p. della madre Acquilini Celestina, vedova di Nicolotti Giovanni Costantino, domic. a Genova . . . . »	150 —
»	3410	Nicolotti Costantino Benedetto fu Giovanni Costantino, minore sotto la p. p. della madre Acquilini Celestina, vedova Nicolotti, domic. a Genova . . . . »	150 —
Certificato provvisorio di obbligazioni delle Venezie emesso il 28 dicembre 1923 dalla sezione di R. Tesoreria di Treviso.	11389	Matarollo Primo, Secondo e Terzo fu Giacinto e fu Salvini Antonia. . . . . Capitale »	2,000 —
3.50 %	202858 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Scaglia Amalia fu Paolo in Bagnasco . . . . » Per la proprietà: Alberti di Pessinetto Elisa di Angelo, moglie di Carlo Alfonso Lingua, domic. a Savigliano (Cuneo	969 —
Cons. 5 %	310928	D'Aponte Felice fu Felice, minore sotto la tutela di Siciliano Domenico fu Francesco, domic. a Cimitile (Caserta) . . . »	585 —
3.50 %	810989	Gargioli Albina fu Agostino, minore sotto la tutela legale di Gargioli Isolina fu Giuseppe, domic. a Rapallo (Genova) . »	154 —
Cons. 5 %	226578	Causa Pia Bigotti in Stagno Lombardo (Cremona) amministrata dal parroco protempore e dal primo Fabbriciere di quella chiesa parrocchiale . . . . »	2,400 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	233700	De Giacomo Nicolina di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Casaletto Spartano (Salerno) . . . . L.	100 —
»	122767	Cardile Francesco di Letterio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Furci di Santa Teresa di Riva (Messina) . . . . »	180 —
Cons. 5 % vecchio	959968 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Sena Francesco fu Luigi, domic. a Catania . » Per l'usufrutto: Sena Teresa fu Luigi, nubile e sottoposta al vincolo di devoluzione a favore di Sena Luisa, o Maria Aloisa fu Francesco, moglie di Genova Gabriele, domic. a Caltanissetta o dei suoi eredi, nel caso in cui il titolare premorisse all'usufruttuario	380 —
3.50 %	626457 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Vanini Carlo ed Anna-Maria fu Aurelio, minori sotto la p. p. della madre Vespesiani Sara fu Carlo, vedova Vanini, domic. a Moltrasio (Como) . . . . » Per l'usufrutto: Vespesiani Sara fu Carlo, vedova di Vanini Aurelio, domic. a Moltrasio (Como).	42 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	6317	Speca Pompeo di Giovanni, domic. a Castorano (Ascoli Piceno) »	20 —
Cons. 5 % vecchio	504607	Chiesa parrocchiale di Dugliolo, comune di Budrio (Bologna) . »	25 —
»	504608	Intestata come la precedente . . . . »	60 —

Roma, 28 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 marzo 1927 - Anno V

Francia	88.97	Oro	438.39
Svizzera	437 —	Belgrado	40.05
Londra	110.231	Budapest (pengo) . .	3.98
Olanda	9.10	Albania (Franco oro)	440 —
Spagna	387.81	Norvegia	5.91
Belgio	3.165	Svezia	6.07
Berlino (Marco oro) .	5.30	Polonia (Sloty) . .	—
Vienna (Schillinge) .	3.205	Danimarca . . .	6.06
Praga	67.55	Rendita 3,50 % . .	63.65
Romania	13.45	Rendita 3,50 % (1902) .	58
Russia (Cervonetz) .	116.80	Rendita 3 % lordo . .	38.325
Peso argentino oro	21.75	Consolidato 5 % . .	80.40
Peso argentino carta	9.57	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.65
New York	22.72		
Dollaro Canadese . .	22.70		

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Ielsi, in provincia di Campobasso, con decreto 4 marzo 1927 sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa la esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 1° marzo 1927, in Frascarolo, provincia di Pavia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 1° marzo 1927 in Pabillonis, provincia di Cagliari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.